

**Concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4754 del 24/02/2025
(Rv. 673920-02)**

Liquidazione dei beni nel concordato preventivo ex art. 163 bis della l.f. - Trasferimento dei beni tramite atto negoziale autorizzato ex art. 161, comma 7, della l.fall. - Natura di vendita esecutiva - Fondamento.

In tema di liquidazione dell'attivo nel concordato preventivo tramite la procedura competitiva delle cd. offerte concorrenti ex art. 163-bis della l.fall., il trasferimento dei beni ha natura di vendita coattiva anche quando si realizza tramite atto negoziale, autorizzato ai sensi dell'art. 161, comma 7, della l. fall., in esito ad una procedura che non ha registrato valide offerte ulteriori ed i beni sono, pertanto, assegnati all'originario offerente individuato nel piano concordatario, poiché la cessione interviene comunque all'esito (negativo) di un procedimento competitivo volto alla ricerca di altri interessati e la vendita si conclude sempre in seguito ad una gara.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4754 del 24/02/2025 (Rv. 673920-02)